

I0735	OIC - IL TRATTAMENTO DELLE ATTIVITA' SOTTOSTANTI
--------------	---

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B	2026 09 24	2025 01 01	9999 99 99
F	2021 11 05	2021 06 30	9999 99 99

PREMESSA

In data 20 maggio 2019 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europa hanno approvato il Regolamento (UE) 2019/876, che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. "CRR"), per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il Regolamento (UE) 648/2012 (c.d. "*Capital Requirements Regulation 2*", "**CRR 2**").

Al fine di garantire che gli enti gestiscano adeguatamente le loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC), le norme che specificano il trattamento di tali esposizioni sono sensibili al rischio e promuovono la trasparenza in relazione alle esposizioni sottostanti degli OIC. Relativamente a queste esposizioni il Comitato di Basilea ha quindi adottato una norma rivista che stabilisce una chiara gerarchia dei metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Questa gerarchia riflette il grado di trasparenza delle esposizioni sottostanti. Il CRR2 recepisce gli standard di Basilea3 e si pone l'obiettivo di ridurre la complessità del *framework*.

L'attuale disciplina, articoli 128 e 132 del CRR, applicabile alle esposizioni in OIC prevede:

- una ponderazione del 100% applicabile alla generalità dei fondi (art.132.1);
- un approccio basato sui rating esterni (art.132.2);
- un “*Look-Through Approach*” (LTA) (art.132.4);
- un “*Mandate Based Approach*” (MBA) (art.132.5);
- una ponderazione del 150% applicabile ai fondi «high risk» (art.128)¹.

Il CRR2, dall'art. 132 all'art.132 quater, prevede l'eliminazione della ponderazione generica del 100%, del trattamento specifico per i fondi “high risk” e dell'approccio dei rating esterni e l'introduzione di una gerarchia degli approcci per l'applicazione delle ponderazioni. In particolare, vengono previsti tre metodi che sono caratterizzati da differenti gradi di sensibilità al rischio.

Il primo metodo da applicare è il “*Look-Through Approach (LTA)*”, il più granulare, che permette alle banche di utilizzare le ponderazioni delle controparti nelle quali il fondo ha investito (il requisito prudenziale è lo stesso che si avrebbe in caso di investimento diretto della banca nelle esposizioni sottostanti il fondo).

Se le banche non possono applicare il LTA, esse applicano il “*Mandate Based Approach (MBA)*” e assegnano le ponderazioni sulla base delle informazioni contenute nel mandato del fondo, partendo con l'assegnazione delle ponderazioni agli investimenti a maggiore assorbimento patrimoniale.

¹ Il valore del campo 05705=8 non è più ammesso.

Le banche che non riescono ad utilizzare né il LTA né il MBA, devono applicare il “*Fall Back Approach*” e dunque una ponderazione del 1250% al loro investimento nel fondo.

In base alla CRR2 è possibile utilizzare anche una combinazione dei predetti metodi.

Il Gruppo PUMA, analizzata la possibilità di gestire all'interno della procedura, le nuove richieste segnaletiche previste dal Regolamento in tema di calcolo del requisito di capitale per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, ha ritenuto di poter documentare tutti e tre i metodi previsti dal CRR2.

Al fine di gestire il metodo MBA la procedura PUMA ha sviluppato appositi trattamenti che calcolano l'esposizione verso organismi di investimento collettivo. Tale calcolo viene determinato dalla funzione extra-tabellare F22_2. Per gli altri due metodi (*LTA* e *FALL BACK*) l'individuazione dell'esposizione verso OIC e la determinazione della ponderazione avvengono in fase ACA.

Le successive indicazioni, valide per le banche e per gli intermediari finanziari, sono necessarie a veicolare i trattamenti previsti dal nuovo Regolamento

LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT PER GLI OIC

Calcolo dell'esposizione verso OIC

Il CRR2 prevede l'applicazione di tre diversi approcci di calcolo del valore dell'esposizione verso OIC: *LTA*, *MBA* e *FALL BACK APPROACH*.

Al fine di guidare il processo nell'esecuzione di tali diversi metodi di calcolo va alimentato il campo **05873 - APPROCCIO DA UTILIZZARE PER CALCOLO DELL'ESPOSIZIONI VERSO OIC – CRR** da alimentare sulle FTO 01063.02/11, 01063.77/79/80/81/84/85/86², 01551.04 e sulle FTA 03940.01/03/05/07/11 e 09701.04/20/22 con il seguente dominio :

0= NO ESPOSIZIONI VERSO OIC;

1= MBA;

2= LTA;

3= COMBINAZIONE DEI METODI LTA E FALL BACK VALIDO SOLO AI FINI RISCHIO CREDITO;

4= COMBINAZIONE DEI METODI LTA E FALL BACK ASSIMILABILE AL PARTIAL LOOK THROUGH DEI GRANDI RISCHI.

5= LTA – ART. 132 PARAGRAFO 7;

6= FALL BACK APPROACH (valido per gli intermediari finanziari)

6= FALL BACK APPROACH SENZA DEDUZIONE A PATRIMONIO (valido per le banche)

7= COMBINAZIONE DEI METODI LTA DI CUI ART. 132 PARAGRAFO 7 E FALL BACK VALIDO SOLO AI FINI RISCHIO CREDITO;

8= COMBINAZIONE DEI METODI LTA DI CUI ART. 132 PARAGRAFO 7 E FALL BACK ASSIMILABILE AL PARTIAL LOOK THROUGH DEI GRANDI RISCHI.

9= ESPOSIZIONI GIÀ DETENUTE AL 24 DICEMBRE 2020.

10 - FALL BACK APPROACH CON DEDUZIONE A PATRIMONIO (ART 36

² Il campo 05724 non accoglie più il fattore medio di ponderazione, in caso di LTA o MBA, previsto nell'art.132 paragrafi 3, 4 e 5 del CRR.Si fa presente, inoltre, che per le FTO 01063.84/85/86 il campo va alimentato ai soli fini dei rischi di mercato.

PAR.1 LETTERA K) (valido per le banche)

11=POSIZIONE DA TRATTARE COME UN'UNICA POSIZIONE IN STRUMENTI DI CAPITALE PER FRTB

Il campo 05873 va alimentato con il valore 5 se l'ente ricade nelle condizioni previste dall'art.132, paragrafo 7 (vedere il paragrafo successivo).

I soli intermediari finanziari possono alimentare il campo 05873 con il valore 9 nel caso di esposizioni in OIC già detenute al 24 dicembre 2020.

La circolare 288 (23°aggiornamento) prevede che gli intermediari finanziari applicano il trattamento di cui agli articoli 132 e 132 bis CRR 2 alle esposizioni verso organismi di investimento collettivo assunte successivamente al 24 dicembre 2020. Alle esposizioni verso organismi di investimento collettivo già detenute al 24 dicembre 2020 continua ad essere applicato il trattamento previgente anche dopo il 28 giugno 2021.

Ai fini dell'alimentazione di una eventuale garanzia ricevuta costituita da esposizioni verso OIC, in caso di applicazione della metodologia LTA o di combinazione di LTA e FALL BACK (RW=1250%) o di metodologia MBA viene richiesto all'ente di scomporre la garanzia, alimentata con la 09701.04, nelle attività sottostanti alle quote o azioni in OIC.

In aggiunta al record della FTA 09701.04 devono essere alimentati N record delle seguenti nuove FTA, da abbinare al fido, relative alla scomposizione della quota di OIC con riferimento alla sola quota parte trattata secondo il metodo LTA (non si richiede la loro alimentazione per la componente da trattare con metodo FALL BACK in quanto con una ponderazione pari al 1250% non verrebbero considerate nel processo di mitigazione)³:

✓ FTA 09701.20 - SCOMPOSIZIONE REGOLAMENTARE DELLA GARANZIA SOTTO FORMA DI AZIONI/QUOTE DI OIC - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE - TITOLI SOTTOSTANTI - POSIZIONI LUNGHE;

³ Il campo 05873 viene richiesto in input con il valore 2 oppure 5 per le FTA 01063.20/22.

- ✓ FTA 09701.22 - SCOMPOSIZIONE REGOLAMENTARE DELLA GARANZIA SOTTO FORMA DI AZIONI/QUOTE DI OIC - DEPOSITI E CLN - POSIZIONI LUNGHE;

In Fidi&Garanzie tali nuove FTA 09701.20/22 devono partecipare a tutti gli effetti alla fase di fusione – F05_1 (fase di abbinamento dei fidi e delle garanzie con i rapporti) mentre sono escluse dai processi di ripartizione tranne che per la CRM per rischio di credito e grandi esposizioni (cfr. F05_2 allegata). A tal fine viene introdotto il nuovo valore **“9 - SCOMPOSIZIONE GARANZIE SOTTO FORMA DI QUOTE DI OIC”** del digit TIPO_GAR della TCOR10. Inoltre, viene richiesto in input il campo 05278 - CODICE IDENTIFICATIVO QUOTA OICR METODO SCOMP. INTEGRALE⁴.

Viceversa, in caso di applicazione del metodo MBA (campo 05873=1) è sufficiente un unico record di 09701.04 con in input il campo 05724 – PONDERAZIONE PARTICOLARE⁵.

Ai fini grandi rischi sulle FTA 09701.04/20/22 viene richiesta l'alimentazione del campo 05813⁶ che può assumere solo valore 1.

In caso di scomposizione delle quote di OIC, benché le informazioni fornite in input dall'azienda (e di conseguenza il portafoglio e la ponderazione impostati in fase ACA) facciano riferimento alla natura delle attività sottostanti, è necessario che tali attività confluiscono nel portafoglio (ante CRM) delle “esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC”. È stata pertanto definita la funzione extra-tabellare F22_1 che, lasciando inalterata la ponderazione,

⁴ In fase ACA viene attribuito il campo 05999=8999 alla FTA 09701.04 con campo 05278<>0.

⁵ Il gruppo si riserva di valutare l'esistenza di materialità del caso di operazioni SFT con quote o azioni di OIC al fine di definire eventuali trattamenti.

⁶ L'alimentazione delle FTA 09701.20/22 è necessaria anche in caso di applicazione del metodo integrale in quanto serve ai fini delle grandi esposizioni.

provvede a determinare il corretto portafoglio (campi 05706, 05707 e 05720 uguale a 061).

Al fine del calcolo del valore dell'esposizione in OIC, diverse dalle garanzie ricevute, per il metodo MBA la procedura PUMA2 ha sviluppato un'apposita funzione extra-tabellare dedicata (F22_2) che necessita, nello specifico, delle seguenti informazioni (art. 132 bis, paragrafo 2 della CRR2):

- ✓ TIPOLOGIA ESPOSIZIONE per individuare tutte le esposizioni in cui il fondo può investire;
- ✓ % MASSIMA DI INVESTIMENTO NELL'ESPOSIZIONE per indicare il limite di investimento massimo complessivo nella singola esposizione in cui il fondo può investire;
- ✓ PONDERAZIONE DELL'ESPOSIZIONE per individuare le esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato in cui il fondo può investire.
- ✓ LEVA FINANZIARIA DEL FONDO

La funzione extra-tabellare F22_2 procede al calcolo del valore dell'esposizione in OIC e della relativa ponderazione da applicare; i risultati della predetta funzione sono trascritti sulla nuova FTO 01065.02⁷.

In sintesi, ai fini rischio di credito, le informazioni delle esposizioni verso OIC sono generate:

- se campo 05873 uguale al valore 1, 6 e 10 dalle 01063.02/11 (il valore 1 genera per il tramite delle FTO 01065.02);
- se campo 05873 uguale al valore 2 e 5 dalle 01063.77/79/80/81;
- se campo 05873 uguale al valore 3 e 7 dalle 01063.51/53/55/56/57 (forzato dalla procedura);
- se campo 05873 uguale al valore 4 e 8 dalle 03940.01/03/05/07/11;
- la FTO 01551.04 genera con il campo 05873 uguale al valore 1,2,6,10.

⁷ Vedere paragrafo 1.2.3.

Ai fini delle grandi esposizioni, invece, continuano a valere le seguenti regole:

- in caso di “full look through” generano le 01063.77/79/80/81;
- in caso di “partial look through” le 03940.01/03/05/07/11.

Look-Through Approach (LTA)

Secondo l'art. 132, paragrafo 1 del CRR2, (se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132 paragrafo 3), gli enti che dispongono di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente da tali enti.

Nella procedura PUMA l'informazione inerente le attività sottostanti alle quote di OIC è già presente⁸ ed è articolata in modo diverso in caso di scomposizione integrale o di “partial look-through”.

In caso di applicazione del metodo LTA⁹, ai fini rischio di credito, valgono le seguenti considerazioni¹⁰:

- a) resta valida l'alimentazione delle seguenti FTO di input con campo 05278 significativo:

⁸ Ad oggi utilizzate ai fini dei rischi di mercato e delle grandi esposizioni.

⁹ Nel caso in cui il fondo investe in attività scadute è possibile alimentare il campo 05732=1.

¹⁰ Assimilabile al concetto di “full look through” delle grandi esposizioni.

- FTO 01063.77 – QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – TITOLI SOTTOSTANTI - POSIZIONI LUNGHE¹¹;
- FTO 01063.79 – QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – DEPOSITI - POSIZIONI LUNGHE;
- FTO 01063.81 – QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – ALTRI FINANZIAMENTI SOTTOSTANTI – POSIZIONI LUNGHE;

b) occorre alimentare la nuova FTO 01063.80 QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – DERIVATI SOTTOSTANTI - POSIZIONI LUNGHE per l'individuazione dei sottostanti in derivati.

In caso di combinazione dei metodi “LTA” e “FALL BACK”, ai fini rischio di credito, valgono le seguenti considerazioni:

1. se il campo 05873 è pari a al valore 3 e 7 la banca deve alimentare le seguenti nuove FTO con campo 05278 significativo:

a) per la parte nota delle attività sottostanti (LTA) alle quote di OICR:

- **FTO 01063.51 - QUOTE DI OICR - TITOLI - COMBINAZIONE METODI “LTA” E “FALL BACK**;
- **FTO 01063.53 - QUOTE DI OICR - DEPOSITI - COMBINAZIONE METODI “LTA” E “FALL BACK**;
- **FTO 01063.55 - QUOTE DI OICR - ALTRI FINANZIAMENTI - COMBINAZIONE METODI “LTA” E “FALL BACK**;
- **FTO 01063.56 - QUOTE DI OICR - DERIVATI SOTTOSTANTI - POSIZIONI LUNGHE - COMBINAZIONE METODI “LTA” E “FALL BACK**

b) per la parte unknown delle attività sottostanti alle quote di OICR: **FTO**

¹¹ Per la determinazione del fattore di ponderazione dei titoli ABS è richiesto di alimentare il campo 05724 con RW calcolato secondo le disposizioni del regolamento n° 2401/2017. Le stesse indicazioni valgono per la FTO 01063.51 e le FTA 03940.01 e 09701.20.

01063.57 - QUOTE DI OICR - UNKNOWN EXPOSURE - COMBINAZIONE METODI “LTA” E “FALL BACK. A tale quota si applica il metodo del FALL BACK e una ponderazione pari a 1250%.

2. Se il campo 05873 è pari al valore 4 e 8 la banca deve alimentare le seguenti FTA a seconda o meno se conosce il sottostante:

a) per la parte nota delle attività sottostanti alle quote di OICR valgono le seguenti regole:

i. resta valida l'alimentazione delle seguenti FTO di input:

- **FTA 03940.01 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK THROUGH ESPOSIZIONI NOTE (TITOLI);**
- **FTA 03940.03 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK THROUGH ESPOSIZIONI NOTE (DEPOSITI);**
- **FTA 03940.05 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK THROUGH ESPOSIZIONI NOTE (ALTRI FINANZIAMENTI);**

ii. occorre alimentare la nuova **FTA 03940.11 QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK THROUGH ESPOSIZIONI NOTE (DERIVATI SOTTOSTANTI - POSIZIONI LUNGHE)** per l'individuazione dei sottostanti in derivati.

b) per la parte unknown delle attività sottostanti alle quote di OICR: **FTO 03940.07 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH - UNKNOWN EXPOSURE** ausiliaria delle FTO 01063.02/11¹².

All'articolo 132, paragrafo 7, in deroga al paragrafo 1, è previsto che gli enti che applicano il metodo look-through conformemente all'articolo 132 bis, paragrafo 1, possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro

¹² Le FTO 01063.51/53/56/57/77/79/80/81 e le FTA 03940.01/03/05/07/11 relative alle attività sottostanti (cfr. I0300), sono alimentate in proporzione alla quota di partecipazione nel fondo. Nel rischio di credito in caso di combinazione dei metodi LTA/FALL BACK non possono essere utilizzate le FTA 03940.01/03/05/07/11 previste ai fini grandi rischi, in quanto la scomposizione del sottostante nei grandi rischi può seguire regole diverse in particolare con riferimento al cliente distinto (regolamento UE 1187/2014). Le FTO 01063.80 e 03940.11 devono essere alimentate anche ai fini grandi rischi.

esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio "RW*i" calcolato secondo la formula di cui all'articolo 132 quater, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli enti misurano il valore delle loro partecipazioni sotto forma di quote o di azioni in un OIC al costo storico ma misurano il valore delle attività sottostanti dell'OIC al valore equo se applicano il metodo look-through;

b) una variazione del valore di mercato delle quote o delle azioni il cui valore è misurato dagli enti al costo storico non modifica l'importo dei fondi propri di tali enti né il valore associato a tali partecipazioni.

In base all'art. 132 quater il fattore di ponderazione del rischio (RW*i) è calcolato secondo la seguente formula¹³:

$$RW_i^* = \frac{RWAE_i}{E_i^*} \cdot \frac{A_i}{EQ_i}$$

dove:

RW*i = la ponderazione del rischio;

i = l'indice che individua l'OIC;

RWAEi = l'importo calcolato conformemente all'articolo 132 bis per OICi;

E*i = il valore dell'esposizione delle esposizioni di OICi;

Ai = il valore contabile delle attività di OICi; e

EQi = il valore contabile dell'esposizione delle attività di OICi.

L'indicazione di tale RW*i è richiesta nel campo 05724 – PONDERAZIONE PARTICOLARE da alimentare sulle 01063.77/79/80/81. Il campo non può assumere un valore maggiore di 1250%.

¹³ Per un esempio di applicazione si faccia riferimento al documento del Comitato di Basilea <https://www.bis.org/publ/bcbs266.htm>.

Ai fini dell'alimentazione delle attività sottostanti "immobili" è stata inserita la nuova **FTO 01063.82 - IMMOBILI + QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE E COMBINAZIONE DI LTA E FALL BACK.**

La ponderazione attribuita a tale tipologia di attività sottostante è pari al 100%. Resta valida l'alimentazione del campo 05724 in caso di applicazione dell'art.132 paragrafo 7.

Ai fini di individuare i finanziamenti assistiti da garanzia immobiliare viene inserito sulle FTO 01063.55/81 e sulla FTA 03940.05 il campo 00650 – IMPORTO DELLA GARANZIA REALE e il campo 05365 - DIGIT TIPO GARANZIA IMMOBILIARE, che è ammesso solo con i valori 1,2.

La nuova fase extra-tabellare F22_3 provvede ad attribuire la corretta ponderazione all'esposizione in OIC, applicando il calcolo del LTV, spezzando i record tra componente garantita o meno.

Mandate Based Approach (MBA)

Secondo l'art. 132, paragrafo 1 del CRR2, (se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132 paragrafo 3), gli enti che non dispongono di sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC per usare il metodo look-through possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con i limiti del regolamento di gestione dell'OIC e della normativa pertinente.

Gli enti effettuano i calcoli nell'MBA, partendo dal presupposto che l'OIC assume in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, le esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato e in seguito assume esposizioni in ordine discendente fino al

raggiungimento del limite massimo complessivo dell'esposizione e che l'OIC applica la leva finanziaria, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, se del caso.

Ai fini dell'applicazione del metodo MBA è necessario alimentare la nuova **TCOR061 – OIC METODO MBA** con le seguenti informazioni:

- 'COD_ISIN' (campo 00032 della 01063.02/11);
- 'NOME_TIP_ESPOSIZ';
- 'PERC_MAX_INVEST_ESPOSIZ';
- 'PONDERAZ_ESPOSIZ';
- 'LEVA_FIN_FONDO'.

La funzione extra-tabella F22_2 provvede:

- ✓ a ordinare le esposizioni in modo decrescente partendo da quelle con il requisito di fondi propri più elevato ('PONDERAZ_ESPOSIZ') e determinando il limite massimo complessivo di investimento in tale esposizioni;
- ✓ determinare l'esposizione della banca segnalante per le diverse tipologie di esposizione in cui il fondo può investire e il relativo fattore di ponderazione associato attraverso la creazione della nuova **FTO 01065.02 – SCOMPOSIZIONE FONDO PER METODO MBA** (valida solo per il rischio di credito e leva finanziaria).

In caso di garanzie in OIC trattate con metodo MBA viene richiesto in input il campo 05724 sulle FTO 09701.04.

Dati forniti da terzi

L'articolo 132, paragrafo 4 prevede che, gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC, conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, si possano basare sui calcoli di un terzo se sono soddisfatte le condizioni richiamate nell'articolo stesso. Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC derivante da tali calcoli per un fattore di 1,2 a meno che non abbiano accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo.

Al fine di identificare tale casistica viene richiesta l'alimentazione del nuovo campo **05875 – DIGIT MAGGIORAZIONE DEL 20% PER CALCOLI EFFETTUATI DA TERZO (ART. 132, PARAGRAFO 4)** con il seguente dominio 0=NO, 1= SI. Tale campo va alimentato sulle FTO 01063.02/11 in caso di MBA, sulle FTO 01063.77/79/80/81 in caso di LTA e sulle FTO 01063.51/53/55/56 e FTA 03940.01/03/05/11 se approccio combinato LTA/FALL BACK. Inoltre il campo va richiesto anche sulla FTO 01551.04 e 09701.04/20/22.

Attività sottostante in derivati

Ai fini di individuare l'EAD delle attività sottostanti in derivati, da calcolare secondo i metodi previsti dal *framework* del rischio di controparte (CRR2), il gruppo PUMA valutando la complessità dell'input necessario per utilizzare la soluzione PUMA¹⁴ ai fini del suddetto calcolo ritiene di chiedere il valore dell'EAD direttamente in input¹⁵.

¹⁴ Vedere la NT del rischio di controparte e le funzioni extra-tabellari F16_XX.

¹⁵ Tale importo viene utilizzato ai fini rischio di credito e grandi esposizioni.

La FTO che accoglie i sottostanti in “derivati” è la FTO 01063.80 in caso di LTA, la FTO 01063.56 e la FTA 03940.11 in caso di approccio combinato “LTA/FALL BACK”¹⁶.

Attività off balance

L'articolo 132 quater, paragrafo 1 prevede che gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dei loro elementi fuori bilancio con un potenziale di essere convertiti in esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio pari a:

- **RW*i** se l'ente utilizza il metodo LTA o MBA;
- **1250%** se l'ente utilizza il metodo FALL BACK.

Gli elementi fuori bilancio con un potenziale di essere convertiti in esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC devono essere alimentati nella FTO 01551.04 - IMPEGNI PER NEGOZIAZIONE DI TITOLI E ALTRI VALORI - IMPEGNI DI ACQUISTO - DI CUI E' NOTA LA CONTROPARTE.

Ai fini di riconosce il metodo utilizzato dall'ente viene richiesta l'alimentazione su tale FTO del campo 05873 - APPROCCIO DA UTILIZZARE PER CALCOLO DELL'ESPOSIZIONI VERSO OIC – CRR2. Inoltre è necessario, in caso di applicazione del metodo LTA e MBA, alimentare il campo 05724 – PONDERAZIONE PARTICOLARE contenente il valore RW*i.

L'art. 132 quater, paragrafo 2, prevede che gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle loro esposizioni fuori bilancio derivanti da impegni di valore minimo che soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo moltiplicando il valore dell'esposizione di

¹⁶ Ai fini del requisito di CVA vale quanto disposto dall'art.132 bis, paragrafo 3. Per cui ci si aspetta che l'importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, venga calcolato a cura dell'ente segnalante.

tali esposizioni per un fattore di conversione del 20 % e il fattore di ponderazione del rischio derivante dall'articolo 132 o 152.

Al fine di identificare le esposizioni fuori bilancio derivanti da impegni di valore minimo è richiesto il nuovo **campo 05879 – IMPEGNI DI VALORI MINIMO** con dominio 0=NO, 1=SI. Per determinare il fattore di ponderazione, sulle base del metodo utilizzato, è necessario alimentare il campo 05724.

PARTICOLARITA' PER L'ALIMENTAZIONE DELLE QUOTE DI OICR DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' PER LA PRODUZIONE DELLE SEGNALAZIONI SU RISCHI DI MERCATO E SULLE GRANDI ESPOSIZIONI

Rischi di mercato

Ai fini del calcolo del rischio di posizione delle quote di OICR, sono previste diverse metodologie di calcolo:

- metodo della scomposizione integrale;
- metodo della scomposizione semplificata;
- metodo della scomposizione parziale;
- metodo residuale.

I primi tre metodi prevedono una scomposizione delle posizioni lunghe o corte negli investimenti sottostanti rispettivamente a livello di singolo dettaglio o di posizioni sintetiche. Nel primo caso (metodo della scomposizione integrale), parallelamente all'alimentazione delle FTO 01063.02/11 del portafoglio di negoziazione di vigilanza, deve essere fornita la scomposizione nei titoli sottostanti delle posizioni lunghe e corte tramite le seguenti FTO:

FTO 01063.77 - QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE - TITOLI SOTTOSTANTI – POSIZIONI LUNGHE

FTO 01063.78 - QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE - TITOLI SOTTOSTANTI – POSIZIONI CORTE.

Per i metodi della scomposizione semplificata e parziale devono essere utilizzate le seguenti FTA:

FTA 03939.02 – SCOMPOSIZIONE QUOTE OICR PER METODI SEMPLIFICATO/PARZIALE O DETTAGLIO POSIZIONI SOTTOSTANTI IN VALUTA PER METODO RESIDUALE - POSIZIONI LUNGHE

FTA 03939.08 – SCOMPOSIZIONE QUOTE OICR PER METODI SEMPLIFICATO/PARZIALE O DETTAGLIO POSIZIONI SOTTOSTANTI IN VALUTA PER METODO RESIDUALE - POSIZIONI CORTE

che sono abbinate a tutte le FTO che prevedono il trattamento della quota OICR (ad es. 01063, 01535, 01543 e 01595).

Analogo trattamento è previsto per la determinazione del rischio di cambio sottostante alle quote trattate ai fini del rischio di posizione con il metodo residuale (“valute distinte” e “valute non distinte”).

Grandi esposizioni

Per il corretto trattamento delle esposizioni verso schemi d'investimento ai fini grandi esposizioni occorre tenere conto che, nel caso di utilizzo del metodo *full look-through*, la suddetta FTO 01063.77 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE - TITOLI SOTTOSTANTI - POSIZIONI LUNGHE), deve essere fornita in input con campo 05278 (CODICE IDENTIFICATIVO QUOTA OICR METODO SCOMPOSIZIONE INTEGRALE), significativo, anche se la quota di OICR di cui essa costituisce il dettaglio appartiene al portafoglio bancario.

A seconda del metodo utilizzato, nella predisposizione dell'input a fini grandi rischi, occorre seguire le seguenti istruzioni:

- nel caso di OICR trattato con metodo del *full look-through*, oltre alla FTO 01063.77, devono essere alimentate anche le seguenti FTO:

FTO 01063.79 - QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – DEPOSITI – POSIZIONI LUNGHE

FTO 01063.80 - QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – DERIVATI - POSIZIONI LUNGHE

FTO 01063.81 - QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – ALTRI FINANZIAMENTI SOTTOSTANTI - POSIZIONI LUNGHE

- nel caso di OICR trattato con metodo del *partial look-through* devono essere alimentate le seguenti FTA delle FTO 01063.02/11:

FTA 03940.01 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH – ESPOSIZIONI NOTE (TITOLI)

FTA 03940.03 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH – ESPOSIZIONI NOTE (DEPOSITI)

FTA 03940.05 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH – ESPOSIZIONI NOTE (ALTRI FINANZIAMENTI)

FTA 03940.07 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH – UNKNOWN EXPOSURE.

FTA 03940.11 - QUOTE DI OICR - METODO PARTIAL LOOK-THROUGH – ESPOSIZIONI NOTE (DERIVATI)